



Questo finanziamento beneficia del sostegno del Fondo di Garanzia Pan-Europeo (EGF), implementato dal Fondo Europeo per gli Investimenti con il supporto finanziario degli Stati Membri che contribuiscono all'EGF."

Versione 1 del 15.06.2022
Scaricabile anche dal sito www.cooperfidiitalia.it

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA – n. 88 Prodotto “bollette energetiche”

Cooperfidi Italia Società Cooperativa

Sede legale e direzione generale in Via Alfredo Calzoni 1/3, 40128 Bologna c/o Palazzo della Cooperazione
Tel: 051/0956811 *E-mail*: info@cooperfidiitalia.it *Pec*: cooperfidiitalia@legalmail.it www.cooperfidiitalia.it Codice Fiscale e Partita Iva: 10732701007 Albo Società Cooperative: A202621
Intermediario Finanziario iscritto nell'Albo Unico ex art. 106 del D.lgs. 385/93. Codice meccanografico 19549

Sedi territoriali:

Area NORD - Via Filzi 17 – 20124 Milano - Posta elettronica: areanord@cooperfidiitalia.it

Area CENTRO NORD - Via Calzoni, 1/3 – 40128 Bologna - Posta elettronica: areacentronord@cooperfidiitalia.it

Area CENTRO SUD - Via Nazionale 243 - 00184 Roma - Posta elettronica: areacentrosud@cooperfidiitalia.it

Area SUD - Centro direz. - Via Aulisio Is. E75 sc. B - 80143 Napoli - Posta elettronica: areasud@cooperfidiitalia.it

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DA COOPERFIDI ITALIA

L'attività di Cooperfidi Italia consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico volte a favorire l'erogazione, da parte di Banche e Istituti Finanziari convenzionati, di finanziamenti alle piccole e medie imprese prevalentemente socie e in via residuale anche a un numero limitato di imprese non associate come stabilito dall'art. 112 comma 5 del D.Lgs 385/93 per i Confidi iscritti nell'Albo Unico ex art. 106 dello stesso D.Lgs 385/93.



Questo finanziamento beneficia del sostegno del Fondo di Garanzia Pan-Europeo (EGF), implementato dal Fondo Europeo per gli Investimenti con il supporto finanziario degli Stati Membri che contribuiscono all'EGF."

Versione 1 del 15.06.2022

Scaricabile anche dal sito www.cooperfidiitalia.it

La garanzia tecnicamente si configura nel rilascio di una fideiussione, contratto con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, in questo caso Cooperfidi Italia, garantisce un'obbligazione altrui - Cliente - obbligandosi personalmente nei confronti del creditore, in questo caso la Banca o l'Intermediario convenzionato. Codice civile all'art.1936 e seguenti.

La garanzia prestata da Cooperfidi Italia è, di norma, a prima richiesta, separata e distinta da ogni altra garanzia prestata nell'ambito del medesimo finanziamento. Esistono tuttavia ipotesi particolari di operazioni assistite da garanzia sussidiaria: in caso di mancato pagamento da parte dell'obbligato principale (il "cliente") il soggetto erogatore convenzionato provvede ad inviare al soggetto finanziato (il "cliente") richiesta di pagamento relativa al residuo debito (per capitale, interessi e spese) e, nel caso in cui lo stesso non provveda al pagamento di quanto dovuto, può richiedere l'intervento di Cooperfidi Italia per il versamento dell'importo della garanzia.

Rischi tipici del prodotto / servizio

Il cliente è obbligato, una volta che Cooperfidi Italia abbia pagato la quota garantita alla Banca o all'Intermediario finanziario, a rifondere a Cooperfidi Italia quanto corrisposto. Cooperfidi Italia non ha alcun obbligo di preavvisare il cliente riguardo il versamento delle somme spettanti alla Banca convenzionata.

Con il pagamento della garanzia al beneficiario, il rapporto di garanzia si chiude trasformandosi (da credito di firma) a credito per cassa, con conseguente obbligo per Cooperfidi Italia di dover segnalare il nominativo del Cliente al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia (denominato "Centrale dei rischi"), nella categoria di censimento "sofferenze" (Circolare n. 139/1991 di Banca d'Italia). Qualora la garanzia sia assistita da fondi pubblici di agevolazione (a titolo indicativo e non esaustivo: il Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/1996) il rischio che grava sul Cliente è quello di essere sottoposto alla revoca dell'aiuto pubblico e di dover rimborsare il valore dell'"equivalente sovvenzione", vale a dire il valore economico effettivo dell'aiuto, all'Amministrazione competente. Ciò può avvenire in caso di inadempienza del Cliente rispetto agli obblighi a suo carico o ai requisiti previsti dai regolamenti, rilevata in fase di rendicontazione o di controllo successivo.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Il presente prodotto è il risultato dell'adesione di Cooperfidi Italia ai bandi posti in essere dai Fondi Mutualistici nazionali per la Cooperazione o dagli altri strumenti finanziari del sistema cooperativo ACI.

SPESE DI SEGRETERIA

Le spese di segreteria sono fisse e pari ad euro **250,00**, da pagare all'atto della presentazione della richiesta di garanzia o della conferma di garanzia (per finanziamenti già assistiti da garanzia di Cooperfidi Italia e già erogati dalla Banca) mediante bonifico bancario su conto corrente **Iban: IT44J0707202403000000087085** – EmilBanca – Filiale di Via Mazzini a Bologna. L'importo copre le spese per l'intera pratica di fido, a prescindere dal numero di garanzie previste. Questo importo non è richiesto in caso di domande di garanzia presentate da cooperative e dai loro soci "imprese" che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa con Cooperfidi Italia.

DIRITTI DI ISTRUTTORIA

I 'diritti di istruttoria' sono corrisposti dal cliente per la copertura dei costi sostenuti per l'apertura della pratica di fido e la gestione dell'istruttoria di valutazione. **Essi sono corrisposti distintamente per ognuno dei crediti di firma deliberati da Cooperfidi Italia.**

Le "spese di segreteria" ed i "diritti di istruttoria" sono quindi dovuti a Cooperfidi Italia a prescindere dal fatto che il finanziamento bancario venga erogato o meno.

L'entità dei 'diritti di istruttoria' è pari allo 0,5% dell'importo del finanziamento bancario.

Versione 1 del 15.06.2022

Scaricabile anche dal sito www.cooperfidiitalia.it

L'importo minimo dovuto a titolo di 'diritti di istruttoria' è comunque pari ad euro 200 (qualora il calcolo di cui sopra comporti un importo minore a tale limite, l'importo dovuto sarà comunque pari ad euro 200).

L'importo massimo dovuto a titolo di 'diritti di istruttoria' è comunque pari ad euro 3.500 (qualora il calcolo di cui sopra comporti un importo maggiore a tale limite, l'importo dovuto sarà comunque pari ad euro 3.500).

I 'diritti di istruttoria' sono corrisposti dal cliente subito dopo l'eventuale esito positivo dell'istruttoria da parte di Cooperfidi Italia, mediante bonifico bancario su conto corrente **Iban: IT44J0707202403000000087085**– EmilBanca – Filiale di Via Mazzini a Bologna.

In caso di esito negativo dell'istruttoria di Cooperfidi Italia, il cliente non dovrà corrispondere alcunché a titolo di 'diritti di istruttoria'.

COMMISSIONI DI GARANZIA

Le 'commissioni di garanzia' coprono i costi operativi per la gestione e il monitoraggio delle garanzie, i rischi finanziari connessi al finanziamento e la (eventuale) remunerazione attesa da parte dei finanziatori di Cooperfidi Italia.

Con riferimento allo specifico prodotto qui illustrato, Cooperfidi Italia applica una commissione fissa pari all'1% annuo (uno per cento) del finanziamento richiesto, senza distinzione di classe di merito (rating) attribuita al richiedente in sede di istruttoria.

Le commissioni di garanzia sono corrisposte dal cliente, solo in caso di effettiva erogazione del finanziamento, mediante la Banca convenzionata che ne addebita al cliente il relativo importo.

L'importo dovuto dal cliente a titolo di 'commissioni di garanzia' è pari al prodotto tra i seguenti fattori: a) importo in euro del finanziamento bancario; valore percentuale della commissione da applicarsi; d) numero di anni di durata del finanziamento (calcolato come rapporto tra numero dei mesi e 12).

Le "commissioni di garanzia" vengono corrisposte dal Cliente in un'unica soluzione anticipata (versamento *una tantum*).

DURATA E DECORRENZA DELLA GARANZIA

La durata della garanzia di Cooperfidi Italia, nel caso essa si riferisca ad un finanziamento bancario a scadenza (con piano di ammortamento a rate periodiche), è pari a quella del finanziamento stesso.

Se la garanzia è riferita ad un finanziamento con durata non predeterminata (ad es. a revoca o per rischi autoliquidanti), essa ha durata pari a 12 o 18 mesi ed è soggetta, al termine del periodo di durata, ad una delibera di rinnovo da parte dell'organo competente.

La garanzia di Cooperfidi Italia non può avere comunque una durata superiore a 36 mesi.

IMPORTO MASSIMO DELLA GARANZIA

L'importo massimo della garanzia rilasciata da Cooperfidi Italia è variabile in funzione del merito di credito attribuito al cliente e della tipologia tecnica di finanziamento garantito.

La somma del valore residuo delle garanzie in capo al singolo cliente non può in ogni caso superare il limite di € 1.200.000 (per valore "residuo" della garanzia si intende il valore della garanzia che si desume dalla quota di capitale che rimane da restituire alla Banca convenzionata in base al piano di ammortamento).

PERCENTUALE MASSIMA DELLA GARANZIA

La percentuale di garanzia rispetto al finanziamento erogato può essere al massimo pari all'80% a seconda della finalità dell'operazione e all'eventuale presenza di cogaranzie.



Questo finanziamento beneficia del sostegno del Fondo di Garanzia Pan-Europeo (EGF), implementato dal Fondo Europeo per gli Investimenti con il supporto finanziario degli Stati Membri che contribuiscono all'EGF."

Versione 1 del 15.06.2022
Scaricabile anche dal sito www.cooperfidiitalia.it

EVENTUALE RETROATTIVITA' DEGLI INTERVENTI

Con riferimento agli interventi emergenziali volti al sostegno ed all'abbattimento dei costi energetici previsti dai sopra citati Bandi, l'intervento di Cooperfidi Italia per spese antecedenti la data di presentazione della domanda di garanzia avverrà in accordo alle regole generali previste dai Bandi medesimi.

FINALITA' E TASSI DI INTERESSE DEI FINANZIAMENTI GARANTITI

I finanziamenti garantiti da Cooperfidi Italia sono praticati dalle Banche convenzionate in base a finalità e tassi di interesse concordati in apposite Convenzioni riservate ai Clienti.

Il tasso di interesse può essere variabile, parametrato all'Euribor, oppure fisso, ancorato all'IRS di periodo: in entrambi i casi maggiorato di uno *spread* concordato con le singole Banche convenzionate.

Per conoscere le principali caratteristiche dei singoli prodotti, in termini di finalità, tasso applicato dalla Banca convenzionata, importo massimo della garanzia, durata e percentuale massime della garanzia occorre rivolgersi ad una delle sedi territoriali di Cooperfidi Italia (mediante i contatti a pag. 1 del presente Foglio Informativo) oppure consultare il sito internet www.cooperfidiitalia.it alla sezione *Prodotti*.

QUOTA SOCIALE DI ADESIONE

L'impresa richiedente la garanzia a Cooperfidi Italia deve esserne socia.

Le imprese interessate a diventare socie di Cooperfidi Italia devono presentare, secondo le norme previste dagli artt. 8 e 9 dello Statuto e dai regolamenti interni, formale richiesta di adesione al Consiglio di Amministrazione al quale spetta deliberare in merito.

Il Consiglio di Amministrazione, accertato che in capo all'aspirante socio sussistono i requisiti richiesti dall'art. 5 dello Statuto e dalle norme regolamentari interne, delibera l'ammissione dello stesso in Cooperfidi Italia.

Il valore della quota di adesione è pari a 250,00 euro.

SOTTOSCRIZIONE DI ULTERIORE CAPITALE SOCIALE

Per il presente prodotto Cooperfidi Italia non richiede la sottoscrizione di aumenti di capitale sociale al Cliente.

ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI

OGGETTO DEL CONTRATTO

La garanzia viene rilasciata a copertura di una quota parte del finanziamento (espressa in percentuale) individuato secondo quanto riportato nella "lettera di garanzia" emessa da Cooperfidi Italia.

Le modalità di rilascio ed escussione della garanzia sono regolamentate da apposita Convenzione sottoscritta da Cooperfidi Italia e dalla Banca o Intermediario convenzionato.

La garanzia sarà valida e operante dal momento in cui il cliente avrà corrisposto a Cooperfidi Italia, mediante addebito della Banca convenzionata, la 'commissione di garanzia' (in tal senso il cliente rilascia autorizzazione a Cooperfidi Italia al momento della sottoscrizione della domanda di garanzia).

E' comunque facoltà della Banca prescelta richiedere garanzie aggiuntive rispetto a quella prestata da Cooperfidi Italia, senza alcun limite sia per ciò che riguarda la natura della garanzia, sia per ciò che riguarda l'ammontare.

EVENTUALI ULTERIORI COSTI AGGIUNTIVI

"Conferme della garanzia" su finanziamenti già assistiti dalla garanzia di Cooperfidi Italia:

Versione 1 del 15.06.2022

Scaricabile anche dal sito www.cooperfidiitalia.it

- un importo a titolo di “spese di segreteria”, in vigore alla data della conferma di garanzia¹. Attualmente pari ad euro 250,00.
- un importo a titolo di “commissioni di garanzia” nel caso di una variazione della durata dell’operazione (nuova scadenza).

Per il prolungamento della durata, l’importo delle commissioni aggiuntive è pari al prodotto tra i seguenti fattori: a) importo in euro della garanzia di Cooperfidi Italia; b) valore percentuale delle “commissioni per la conferma di garanzia”, che sarà **in vigore alla data** della conferma di garanzia²; c) maggior numero di anni di durata della garanzia (calcolato come rapporto tra numero dei mesi e 12).

Le “commissioni per la conferma della garanzia”, **attualmente in vigore**, sono riportate nella seguente tabella.

Commissioni per la “conferma della garanzia”	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5
per “prolungamento della durata”	1,27%	1,77%	1,96%	2,74%	4,25%

Le commissioni da corrispondere per le “conferme di garanzia” non prevedono né “condizioni migliorative”, né particolari sconti.

Copia del documento di sintesi vigente: il Cliente può ottenere **gratuitamente** copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore.

Spese per ottenere copia della documentazione relativa al rapporto di garanzia, a richiesta del Cliente: 1 euro per pagina (costo complessivo massimo 100 euro). Tale previsione non si applica per ottenere una copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore, che rimane gratuita.

Spese per la ricezione delle comunicazioni periodiche: non sono previste spese a carico del cliente per l’invio delle comunicazioni.

VALIDITA’ DELLA DELIBERA DI GARANZIA

La delibera del rilascio di garanzia di Cooperfidi Italia ha validità 6 mesi, decorsi i quali, la pratica si riterrà ritirata e la garanzia inefficace e come non prestata.

In tal caso, quanto già versato dal cliente a titolo di “diritti di istruttoria” non sarà restituito da Cooperfidi Italia.

Nulla sarà invece in tal caso dovuto dal cliente a titolo di “commissioni di garanzia” né a nessun’altro titolo.

In caso di **rinuncia alla domanda di garanzia o di cambiamento della Banca convenzionata**, il cliente dovrà far pervenire comunicazione debitamente firmata, direttamente alla filiale di propria competenza (vedi l’elenco di pag. 1).

DURATA DELLA GARANZIA

La durata della garanzia viene esplicitata nella “lettera di garanzia” / nell’“atto di fidejussione”

DIRITTO DI RECESSO, TERMINE ED ESTINZIONE ANTICIPATA

Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto di Garanzia subordinatamente al rilascio, a cura del Soggetto Beneficiario, di una dichiarazione che liberi in modo definitivo Cooperfidi Italia soc. coop. dall’obbligo fideiussorio ed ogni connesso onere economico.

L’estinzione anticipata dell’obbligazione principale determina l’estinzione anticipata della garanzia di Cooperfidi Italia, sempre subordinatamente al rilascio, a cura del Soggetto Beneficiario, di una dichiarazione che liberi in modo definitivo Cooperfidi Italia soc.coop. dall’obbligo fideiussorio ed ogni connesso onere economico. L’estinzione anticipata pone l’obbligo, in capo a Cooperfidi Italia, di comunicare al Cliente la chiusura del rapporto. L’estinzione anticipata non potrà in alcun caso avvenire prima di aver ricevuto “lettera di manleva” da parte della Banca convenzionata o prima che siano decorsi 180 giorni dal termine naturale previsto dal piano di ammortamento. In caso di recesso o di estinzione anticipata della obbligazione principale che determina l’estinzione anticipata della garanzia di Cooperfidi Italia, non è previsto alcun rimborso degli importi pagati dal cliente a titolo di “spese di segreteria”, “diritti di istruttoria” e commissioni di garanzia”.

CONSEGNA DI COPIA DEL CONTRATTO

¹ indicato nel foglio informativo vigente alla data della domanda di “conferma della garanzia”

² indicato nel foglio informativo vigente alla data della domanda di “conferma della garanzia”



Questo finanziamento beneficia del sostegno del Fondo di Garanzia Pan-Europeo (EGF), implementato dal Fondo Europeo per gli Investimenti con il supporto finanziario degli Stati Membri che contribuiscono all'EGF."

Versione 1 del 15.06.2022

Scaricabile anche dal sito www.cooperfidiitalia.it

Il Cliente riceverà gratuitamente una "copia del contratto idonea per la stipula", contenente le condizioni specifiche che gli saranno praticate in caso di rilascio della garanzia.

MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE

Il cliente può presentare un reclamo a Cooperfidi Italia, anche per lettera raccomandata A/R (a Cooperfidi Italia – Ufficio Reclami - Via Alfredo Calzoni 1/3, 40128 Bologna) o per via telematica (reclami@cooperfidiitalia.it; oppure cooperfidiitalia@legalmail.it oggetto: Reclami). Cooperfidi Italia deve rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure a Cooperfidi Italia.

Foro competente: **Bologna.**

TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM)

Il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), oltre ad essere consegnato al Cliente insieme al presente Foglio Informativo, può essere consultato sul sito www.cooperfidiitalia.it (nella home page > trasparenza > TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM)).

LEGENDA

Debitore Principale: è il soggetto di cui Cooperfidi Italia garantisce l'adempimento.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Garante: è Cooperfidi Italia, che rilascia la garanzia nell'interesse del Cliente.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze di Cooperfidi Italia, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale di Cooperfidi Italia adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con Cooperfidi Italia.

Start up, definizione del Fondo Centrale di Garanzia: l'impresa/l'ente costituito o che ha iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo (cfr. Disposizioni Operative del Fondo Centrale di Garanzia).

Il sottoscritto nella qualità di

della società / ditta individuale

dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo.

Luogo e data

Firma del Cliente per presa visione

.....

.....